



ASSOCIAZIONE ORME AL TRAMONTO

C.F. 90083400102

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria nr. 2 del 19 aprile 2024

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 18:00, presso la sede dell'associazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "ORME AL TRAMONTO", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica art. 12 dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 18:15 l'assemblea ha inizio.

Sono presenti i soci:

- **Laura Schipani**, nata a Milano il 21.01.1969, residente a Genova in via Tre Pini n. 47-5/A, Cod. Fisc. SCHLRA69A61F205A;
- **Paolo Schipani**, nato a Genova il 01.11.1934 residente a Genova in via Tre Pini n. 47-5/A, Cod. Fisc. SCHPLA34S01D969U;
- **Mercedes Olimpia Alfonso**, nata a Gavi (Alessandria) il 12.11.1948 residente a Lumarzo (Genova) in Frazione Crovara, Cod. Fisc. LFNMCD48S52D944V;
- **Enrica Monesi**, nata a Ficarolo (Ro) il 02.11.1934, residente a Genova in via Tre Pini n. 47-5/A, Cod. Fisc. MNSNRC34S42D568J;
- **Claudio Cucci**, nato a Genova il 31.08.1967, residente a Genova in via Belsito 10, Cod. Fisc. CCCCLD67M31D969L;
- **Gianpiero Castagnola**, nato a Genova il 10.09.1971, residente a Sori (Ge) in Frazione Capreno 9-2, Cod. Fisc. CSTGPR71P10D969H;
- **Enrico Lanave**, nato a Genova il 23.06.1967 residente a Genova in via G. Boero 6-12, Cod. Fisc. LNVNRC77H23D969V;
- **Erika Poggi**, nata a Novi Ligure il 15.06.1973 residente a Serra Riccò in via Bellavista 42 Cod. Fisc. PGGRKE73H55F965R;
- **Susanna Solimano**, nata a Santa Margherita Ligure il 21.01.1957 residente a Santa Margherita Ligure in via Busseto 4/C, Cod. Fisc. SLMSNN57A61I225R;
- **Daniela Minoli**, nata a Ahwaz (IRN) il 26.05.1961 residente a Chiavari in corso Buenos Aires 45-9, Cod. Fisc. MNLDNL61E66Z224A;

- **Daniela Lecchi**, nata a Genova il 22.08.1953 residente a Goretta (AT) in Località La Vaggia 3-4, Cod. Fisc. LCCDNL53M62D969L;
- **Massimiliano Calegari**, nato a Genova il 22.10.1970 residente a Serra Riccò (GE) in via Bellavista 42, Cod. Fisc. CLGMSM70R22D969U;

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la sig.ra Laura Schipani, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Paolo Schipani.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 12 (dodici) soci. Pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di conformare lo Statuto dell'associazione alle norme del nuovo "Codice del Terzo settore" D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, gli associati, preso atto che, come richiamato anche nella nota direttoriale n. 6214 del 9 luglio 2020, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'ente devono essere sempre previsti quorum rafforzati, rispetto a quelli dell'assemblea ordinaria, con la votazione odierna intendono modificare l'art. 12 dello statuto.

Si procede quindi alla lettura della versione ad oggi vigente dell'art. 12 e della nuova formulazione sottoposta a votazione, evidenziando le differenze tra le due versioni.

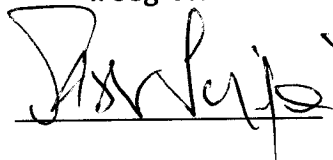
Lo Statuto è reso parte integrante del presente verbale allegato alla lettera "A".

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

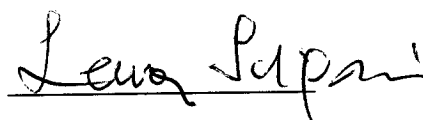
Letto, approvato e sottoscritto

Sori, 19/04/2024

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Registrato il 3/5/24 al n° 554 sanc 3
Cal pagamento F23/F24 di Euro ESGNTS

L'ASSISTENTE
Nicola BONELLI



ALLEGATO A
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ORME AL TRAMONTO"

ART. 1

(Denominazione, sede, logo e durata)

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione senza scopo di lucro denominata "ORME AL TRAMONTO", di seguito, in breve, "associazione" o "organizzazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore disciplinata dal presente Statuto, che agisce ai sensi e nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione potrà utilizzare gli acronimi "ODV" ed "ETS" e dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'associazione ha sede legale in Sori (Genova), Frazione Sussisa, S.P. 71, civ. 106. Il trasferimento della sede legale dell'associazione, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione, fatta salva la comunicazione agli Uffici competenti.
4. L'associazione fa uso come suo logo dell'impronta umana e di impronte animali circondate dalla scritta con il nome dell'associazione.
5. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare, intende:
 - combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali di ogni specie, siano essi domestici, da reddito o selvatici, promuovendo ogni forma di aiuto e assistenza ad animali vaganti e/o in difficoltà anche con interventi diretti di natura sanitaria in proprio o eventualmente in collaborazione con altre associazioni o strutture pubbliche;
 - offrire agli animali rifugiati un'esistenza il più naturale e serena possibile, tenendoli lontani da qualsiasi tipo di utilizzo o abuso, vivendo in pace e ricevendo il profondo rispetto che meritano, in quanto esseri senzienti;
 - sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la diffusione di una cultura che riconosca gli animali come esseri senzienti e come soggetti di diritto;
 - provvedere alla protezione degli animali e promuovere ogni forma di aiuto nei confronti degli animali che rimangono soli in seguito alla scomparsa del loro punto di riferimento umano, ma anche essere un luogo sicuro per le persone che preventivamente vogliano

tutelare il loro amato compagno di vita.

ART. 3

(Attività di interesse generale)

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo precedente, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- i. ai sensi dell'art. 5 lett. e) del D. Lgs. 117/2017 svolge interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- ii. ai sensi dell'art. 5 lett. i) del D. Lgs. 117/2017 si occupa dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli scopi e le attività dell'associazione si concretizzeranno in:

- a) cura e gestione di quegli animali che sono in lutto per la scomparsa della persona che si occupava abitualmente di loro e che non hanno nessun posto dove andare;
- b) accogliere quegli animali che non possono essere più accuditi a causa di una grave malattia o complicazioni dovute all'età della persona che si prende cura di loro e che non hanno nessun posto dove andare;
- c) accogliere, assistere, curare e riabilitare gli animali che non possono essere più accuditi anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- d) gestire un rifugio santuario per animali che hanno sopportato sofferenze e si sono sottratti a condizioni di sfruttamento, difficoltà, azioni di caccia e morte certa, per offrire agli stessi un'esistenza il più naturale e serena possibile, tenendoli lontani da qualsiasi tipo di utilizzo, abuso e maltrattamento;
- e) soccorrere, accogliere, assistere, curare e riabilitare presso il rifugio gli animali vaganti rinvenuti sul territorio, provvedendo alla cura e sterilizzazione degli animali detenuti presso il rifugio per evitarne la riproduzione;
- f) svolgere una educativa diffusione animalista, antispecista e ambientale all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
- g) instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra le altre associazioni, i santuari e i rifugi per animali che perseguono scopi analoghi a quelli dell'associazione. Tale collegamento e coordinamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione

nell'interesse degli scopi comuni;

h) organizzare conferenze e congressi pubblicandone e divulgandone gli atti;

i) organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto e una sana convivenza fra umani e animali.

2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

6. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio dello Stato italiano.

ART. 4

(Ammissione)

1. Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero degli associati entro un anno.

2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

3. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

4. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere

parte all'attività dell'associazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri, in particolare, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 12 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere

comunicata adeguatamente all'associato.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggio whatsapp spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o mediante delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o mediante delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Con le stesse modalità delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del suo patrimonio.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero tre membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

ART. 14

(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione essendo munito di legittimazione sia attiva che passiva presso ogni giurisdizione e per ogni atto processuale, compresa l'eventuale costituzione dell'Associazione quale parte civile in procedimenti penali.
2. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Costituzione delle sezioni)

1. L'associazione può avvalersi anche del lavoro di sezioni regionali, provinciali e comunali con a

capo i rispettivi Delegati e Vice-Delegati di sezione. Essi sono nominati dal Presidente Nazionale dell'Associazione e successivamente ratificati dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente Nazionale ha facoltà di rimuovere i vari delegati, i vice delegati e le sezioni con la ratifica del consiglio direttivo.
3. La sezione ha sede in locali autonomi o presso il domicilio del delegato o vice delegato di sezione e viene indicata con la seguente dicitura: "ORME AL TRAMONTO - Sezione di..."

Art. 16

(Libri sociali)

- Long-Ship*
1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
 2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17

(Risorse economiche)

Long-Ship

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede

dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

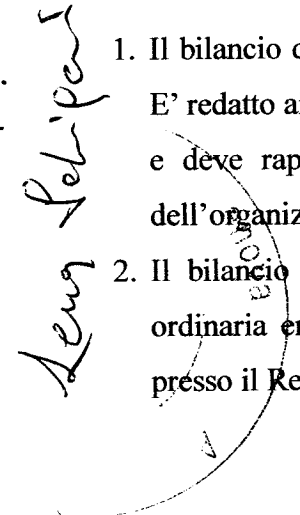
ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(Bilancio)

- 
1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
 2. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21

(Convenzioni)

- 
1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22

(Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

ART. 25

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 26

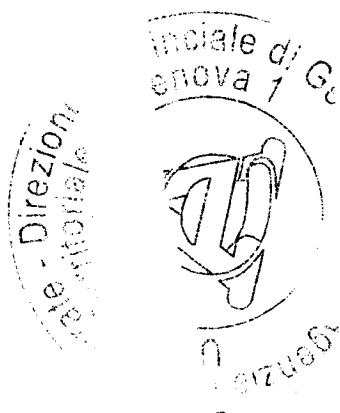
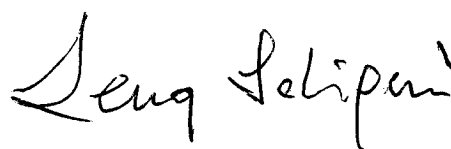
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1
Registrato il 3/5/24 al n° 554 serie 3
Cod. pagamento F23/F24 di Euro ALLEGATO - ESSENF

